



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE

N. 93 del 10 giugno 2024

AREA: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO:

OGGETTO:

Bilancio di previsione 2024-2026 - Variazione ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. C), e dell'articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL - indennità fine mandato del Sindaco.

Proposta nr. 94 del 07 giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FIRMATO

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
SPIRANDELLI SIMONE

Oggetto: Bilancio di previsione 2024-2026 – Variazione ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. C), e dell'articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL - indennità fine mandato del Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio;

Richiamato inoltre il comma 5-quater del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio che possono essere assunte dal responsabile della spesa o dal responsabile finanziario:

"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
 - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
 - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
 - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta".*

Dato atto che, allo stato attuale, in assenza di previsioni regolamentari concernenti la disciplina delle variazioni di bilancio da parte dei responsabili di spesa, gli atti di variazione al bilancio disposte ai sensi del

predetto comma 5-quater dell'articolo 175 del TUEL debbano essere assunte dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL, per il quale:

“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;

Viste

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/04/2024 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2023 con i relativi allegati;

Considerato che nel corso del mese di giugno 2024 si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 82, comma 8, lett. F) del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto il D.M. n.119/2000 nonché la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 emanati dal Ministero dell'Interno con i quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all'anno;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.»;

Verificato che nell'avanzo di amministrazione sono confluiti i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

Dato atto che tali variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, del TUEL rientrano nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 175 comma 5-quater, lett. c);

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in

considerazione di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;*

Visti

- Il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

DETERMINA

- Di apportare al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2024-2026 le variazioni come specificate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad **euro 7.660,30**;
- di dare atto con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di programmazione 2024-2026;
- di rinviare a successivo atto amministrativo la modifica del piano esecutivo di gestione in conseguenza delle variazioni approvate con il presente provvedimento;
- di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE

N. 93 del 10 giugno 2024

OGGETTO:

Bilancio di previsione 2024-2026 – Variazione ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. C), e dell'articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL - indennità fine mandato del Sindaco.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il parere:

Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

Bagnolo di Po,

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
SPIRANDELLI SIMONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).